SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

31° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1978

Presidenza del Presidente MURMURA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » **(590)**

« Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » **(359)** (*D'iniziativa dei senatori Valiante ed altri*)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 590, con assorbimento del disegno di legge n. 359) (1)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* *Pag.* 265 267, 268 e *passim*
COLOMBO Vittorino (V.) (*DC*) . . 267, 269, 270 e *passim*
DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . 266, 267, 269 e *passim*
MAFFIOLETTI (*PCI*) . . 267, 268, 269 e *passim*
MANCINO (*DC*) . . . . 267, 269, 273 e *passim*
MODICA (*PCI*) 277
RUFFINO (*DC*) . . . . 267, 273, 276 e *passim*
SENESE Antonino (*DC*) 275
TREU (*DC*) 270

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

SENESE ANTONINO, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (590);

« Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali » (359), d'iniziativa dei senatori Valiante ed altri

(*Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 590, con assorbimento del disegno di legge n. 359*) (1)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il segui-

(1) V. il coordinamento approvato nella seduta del 14 giugno 1978.

to della discussione congiunta dei disegni di legge: « Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » e « Modifiche della legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali », d'iniziativa dei senatori Valiante, Mezzapesa, Coco, Rizzo, Beorchia, Busseti, Lapenta, Rosi e De Carolis.

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sugli emendamenti presentati.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 590, sospeso nella seduta del 25 maggio, dopo l'approvazione dell'articolo 5.

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a lire 70 ed a lire 100 a chilometro.

L'indennità prevista dall'articolo 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a lire 100 a chilometro.

Il Governo propone di inserire, dopo il secondo, il seguente comma:

« Il dipendente statale trasferito di autorità può servirsi per il trasporto di mobili e masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di lire 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata ».

Il Governo ha poi presentato un emendamento tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « sono elevate, rispettivamente, a lire 70 ed a lire 100 a chilometro » con le altre: « sono elevate, rispettivamente, a lire 100 ed a lire 150 a chilometro », e, al quinto comma, le parole: « lire 100 a chilometro » con le altre: « lire 150 a chilometro ».

Il Governo propone poi di aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma, la cui formulazione tiene presente l'inserimento, dopo il secondo, del comma aggiuntivo di cui ho poc'anzi dato lettura:

« Le indennità di cui al terzo, al quinto e al sesto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta ».

Sempre all'articolo 6, il senatore Mancino propone un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'ultimo, il seguente comma:

« Qualora l'uso del proprio mezzo di trasporto non risulti autorizzato o il personale che effettua missioni non possa per qualsiasi motivo documentare le spese di viaggio, dovrà essere rimborsata la spesa del viaggio, entro i limiti del costo del biglietto di prima classe in ferrovia, con la riduzione prevista per i dipendenti dello Stato, oppure del costo del biglietto sui mezzi pubblici secondo le tariffe d'uso, escluso qualsiasi supplemento ».

D E L R I O, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Il secondo e il terzo emendamento si illustrano da sè, perchè sono coerenti con le modifiche apportate precedentemente.

Il primo emendamento tende a regolamentare razionalmente il trasporto di mobili e

masserizie. Fino ad oggi il rimborso delle spese per il trasporto di mobili e masserizie era consentito solo nel caso che avvenisse per ferrovia. Oggi vogliamo estenderlo anche ai casi nei quali il dipendente si serva di mezzi diversi dalla ferrovia.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Mancino, sono dolente di dover esprimere parere contrario in quanto l'uso del mezzo proprio senza l'autorizzazione potrebbe dar luogo ad inconvenienti. Tra l'altro la responsabilità in caso di incidente sarebbe dell'amministrazione, senza contare che con l'uso generalizzato del mezzo proprio la durata della missione non risulterebbe accertabile.

M A N C I N O . Nell'emendamento da me proposto è prevista la ipotesi che l'uso del proprio mezzo di trasporto non risulti autorizzato o che il personale che effettua missioni non possa documentare le spese di viaggio. L'emendamento intende stabilire che nell'uno o nell'altro caso vengono rimborsate le spese di viaggio, entro i limiti del costo del biglietto di prima classe, con la riduzione prevista per il personale statale, oppure del costo del biglietto sui mezzi pubblici secondo le tariffe d'uso, escluso qualsiasi supplemento.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Come ho detto, possono sorgere gravi inconvenienti; infatti, non sono mai mancate le questioni al riguardo e come conclusione, purtroppo, la amministrazione ha sempre pagato.

M A N C I N O . Se il funzionario usa il mezzo proprio senza avere l'autorizzazione, sa che il rischio è a carico suo.

M A F F I O L E T T I . Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Mancino, perchè c'è il problema della responsabilità che ne consegue per l'amministrazione, e c'è anche un problema di documentazione.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Anch'io sono contrario per quanto riguarda l'uso del mezzo proprio, che così sarebbe non autorizzato ma previsto dalla legge.

Piuttosto mi domando se non sia il caso di mantenere l'ipotesi della impossibilità di documentazione. Infatti, se uno smarrisce la documentazione, che cosa succede?

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Nel caso in cui sia autorizzato l'uso del mezzo proprio è previsto il rimborso.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). L'emendamento proposto dal senatore Mancino dice: « Qualora l'uso del proprio mezzo di trasporto non risulti autorizzato o il personale... non possa per qualsiasi motivo documentare... ». Quindi, sono due le ipotesi; mi domando se non valga la pena di mantenere la seconda ipotesi, perchè se uno smarrisce la documentazione non prende una lira.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Se uno è autorizzato è chiaro che ottiene il rimborso.

R U F F I N O . Allora l'ipotesi prevista nella seconda parte dell'emendamento rientra nella questione di carattere generale.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Nel caso che la missione sia stata autorizzata e venga smarrita la documentazione relativa alle spese sostenute, è chiaro che queste vengono rimborsate.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole agli emendamenti del Governo e contrario a quello proposto dal senatore Mancino.

Mi permetto soltanto di rivolgere al rappresentante del Governo questo quesito: per il trasporto dei mobili e delle masserizie è previsto il rimborso. Per i componenti della famiglia, in caso di trasferimento, non è previsto lo stesso rimborso?

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Non mi è fa-

cile rispondere, perchè dovrei consultare la legge attualmente in vigore e lì probabilmente troverei la risposta.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente ad inserire, dopo il secondo, il seguente comma:

« Il dipendente statale trasferito di autorità può servirsi per il trasporto di mobili e masserizie, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di lire 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata ».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: « sono elevate, rispettivamente, a lire 70 ed a lire 100 a chilometro » con le altre: « sono elevate, rispettivamente, a lire 100 ed a lire 150 a chilometro », e, al quinto comma, le parole: « lire 100 a chilometro » con le altre: « lire 150 a chilometro ».

È approvato.

Passiamo ora all'altro emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente comma:

« Le indennità di cui al terzo, al quinto e al sesto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente articolo 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta ».

M A F F I O L E T T I . Per quanto concerne questo emendamento, ricordo che nell'accordo tra Governo e sindacati era stato previsto il riferimento agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale. Qui, invece, tutto viene posto in relazione all'articolo 1.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Nell'articolo 1 si dice: « A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Mancino, di cui ho dato dianzi lettura.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Dopo l'articolo 6 il Governo propone di inserire i seguenti:

Art. 6-*bis*.

L'uso del mezzo proprio può essere autorizzato anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale con provvedimento motivato quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente.

Art. 6-*ter*.

Il massimale previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso di mezzi aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione o assegno perequativo pensionabi-

le o altro analogo assegno annuo pensionabile moltiplicato per il coefficiente 10.

In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti per il personale ferroviario e postelegrafonico dalle rispettive norme sul trattamento di missione.

M A N C I N O . Solo per collegarmi ad un emendamento già bocciato, rilevo che l'uso del mezzo proprio deve essere preventivamente autorizzato. Però, nell'ipotesi in cui ciò non avvenga, vi sia stato un uso di fatto del mezzo proprio e sia stata assolta l'esigenza del servizio per quel che concerne la missione, non essendoci una previsione legislativa, non so come si possa procedere alla sanatoria. Ora, non credo che l'amministrazione possa non eseguire il pagamento della missione poichè questa, di fatto, diventerebbe una punizione.

M A F F I O L E T T I . È una regola.

M A N C I N O . Dovremmo dire che non si dovrebbe mai usare il mezzo proprio per un fatto di economicità...

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* È l'eccezione e si indica anche il mezzo da usare.

M A F F I O L E T T I . La regola salvaguarda più ampiamente gli interessi dell'amministrazione perchè ci sono percorsi sui quali l'uso del mezzo proprio è più antieconomico rispetto a quello del mezzo pubblico, considerate le riduzioni tariffarie.

Vi è anche una tendenza (e mi riferisco all'impiego privato) per cui un elemento fondamentale nelle trattative sindacali è l'uso dei mezzi propri in quanto, spesse volte, finisce per diventare un pagamento della macchina da parte dell'amministrazione. Pertanto, una regola che serva da freno ci deve essere ed è opportuno l'obbligo della autorizzazione. È evidente anche che tale regola, a salvaguardia del prevalente interesse, può generare casi di iniquità a cui si può ovviare regolando opportunamente l'adempimento del servizio.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Mi pare che la preoccupazione del senatore Mancino non abbia motivo di esistere perchè se è vero ciò che ha riferito prima il Sottosegretario, il dipendente che ha usato il mezzo proprio per espletare il suo servizio ha probabilmente i documenti comprovanti le spese del vitto e dell'alloggio in sede di missione e non ha una documentazione per le spese di viaggio. Quindi, rientra un po' nel caso di chi, viceversa, ha viaggiato in treno ed ha perduto il biglietto per cui basta l'autorizzazione alla missione per avere il rimborso del viaggio compiuto, rimborso che riceve egualmente anche se non esibisce il relativo documento.

M A F F I O L E T T I . Ha diritto ad avere quello del treno!

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Era pleonastico dirlo, ecco perchè ho sollevato la questione della perdita della documentazione. Diventa pleonastica anche la norma che ipotizza la mancata autorizzazione.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Nel caso ipotizzato dal senatore Mancino, perderebbero il treno tutti!

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6-*bis* presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6-*ter* presentato dal Governo.

È approvato.

Art. 7.

Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'articolo 20, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura unica di lire 6.000 a quintale.

Il secondo comma dell'articolo 20 è abrogato.

Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono aumentate di un importo pari a due mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con i seguenti:

« Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa e resa a domicilio nei casi di trasferimento vengono unificate e elevate dalle attuali lire 4.800 e 5.400 a lire 6.000 a quintale.

Tuttavia, nei casi onerosi per il personale, ove l'Amministrazione valuti l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri, per il movimento dei mobili e delle masserizie, il rimborso in argomento non è dovuto ».

COLOMBO VITTORINO (V.). Ho delle perplessità sul secondo capoverso di questo emendamento. Esse non riguardano la dizione in sè, ma la possibilità che l'enunciato porti poi ad una presunzione di diritto, in ogni caso, al trasporto da parte dell'amministrazione. Si dice, infatti, « nei casi onerosi », ma tutti i casi sono onerosi e ritengo che si dovrebbe invece dire « nei casi maggiormente onerosi ».

DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* È lasciato alla discrezione dell'amministrazione. C'è da chiedersi se non sia superfluo questo comma: nel caso in cui l'amministrazione mette a disposizione un mezzo, cosa si deve rimborsare al dipendente?

MAFFIOLETTI. Quel capoverso non è superfluo, ci vuole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Propongo un emendamento aggiuntivo di carattere formale al secondo comma dell'articolo tendente ad aggiungere, dopo le parole: « Il secondo comma dell'articolo 20 », le altre: « della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il terzo comma dell'articolo con i seguenti:

« Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono fissate come segue: lire 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori, lire 170.000 per tutto il rimanente personale.

Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma precedente ».

DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Queste indennità sono al di sotto del contratto per il parastato?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Sono molto al di sotto. Il parastato ha avuto di più, intorno alle 400.000 lire.

TREU. Cosa vuol dire « personale con qualifica di dirigente generale e qualifiche corrispondenti o superiori »? Quali sono le qualifiche superiori?

DEL RIO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Le qualifiche di ambasciatore, magistrato, eccetera.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, di cui ho dato lettura.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è sostituito dai seguenti:

« Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 15 della presente legge.

Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente articolo 19, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al terzo comma dell'articolo 14 ».

È approvato.

Art. 9.

L'aumento di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento di carattere formale tendente a sostituire le parole: « L'aumento di cui all'articolo 1 della presente legge non si applica » con le altre: « Le misure di cui all'articolo 1 della presente legge non si applicano ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.

È approvato.

Art. 11.

Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, appartenente ai ruoli ispettivi, le prestazioni straordinarie rese fuori dalla normale sede di servizio per comprovate necessità attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni, non concorrono al raggiungimento dei limiti mensili di lavoro straordinario previsti dalle apposite norme vigenti in materia.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

M A F F I O L E T T I . Perchè il Governo chiede la soppressione di questo articolo? La norma ha una ragione d'esistenza.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* L'emendamento è nato da un emendamento precedentemente approvato.

M A F F I O L E T T I . Ne siamo sicuri? La norma aveva un valore ed io sarei per il suo mantenimento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Onde consentire un approfondimento dell'articolo 11, propongo una breve sospensione della seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(La seduta è sospesa alle ore 11,30 e viene ripresa alle ore 11,40).

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Riprendiamo i lavori. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 11.

Non è approvato.

Art. 12.

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole: « spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge » con le altre: « e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Dopo l'articolo 12 il Governo propone di inserire il seguente:

Art. 12-*bis.*

L'indennità prevista dall'articolo 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune è elevata a lire 1.600 per ogni quintale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo propone poi di inserire il seguente articolo:

Art. 12-*ter.*

Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 6-*ter* e 7, sesto comma, la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a quello postelegrafonico.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Ho l'impressione che gli articoli da richiamare non siano solo quelli indicati nell'emendamento. Perciò chiedo che in sede di coordinamento si controlli e si accerti che non ve ne siano altri.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 12-*ter* proposto dal Governo.

È approvato.

Il senatore Mancino ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 12, un articolo del seguente tenore:

« Le indennità di missione e di trasferimento sono esenti da qualsiasi imposta ed onere anche previdenziale e di qualsiasi natura ».

I senatori Ruffino ed altri hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 12, un altro articolo del seguente tenore:

« Le indennità di missione e di trasferimento sono esenti da imposte ed oneri di qualsiasi natura ».

A questo proposito debbo ricordare che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'articolato e sugli emendamenti presentati, invitando però la Commissione di merito a valutare con molta cautela l'emendamento d'iniziativa parlamentare che dichiara le indennità di missione e di trasferimento esenti da qualsiasi imposta ed onere.

A giudizio della Commissione bilancio il ritocco delle diarie e della corrispondente esenzione non deve offrire l'occasione per estendere l'ambito dei benefici fiscali, occorrendo mantenere uno stretto collegamento

con il principio del rimborso della spesa che attualmente ispira la materia.

M A F F I O L E T T I . Vorrei esprimere infatti una riserva su tali emendamenti, in quanto le indennità di missione non hanno il carattere del rimborso spese. Per la giurisprudenza e per interpretazione costante le indennità di missione hanno un carattere retributivo per l'onere che deriva dallo svolgimento della prestazione lavorativa fuori sede. Dal punto di vista fiscale, si ritiene che anche l'indennità di trasferta abbia solo parzialmente carattere di rimborso spese e come tale non assoggettabile ad imposta.

Bisognerebbe, perciò, fare rientrare questa materia nella disciplina generale. E siccome una esenzione in blocco sarebbe contraria a questa disciplina generale, per non creare sperequazioni tra l'impiego pubblico e quello privato pregherei i colleghi presentatori degli emendamenti di riflettere.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Secondo il successivo emendamento del Governo, vengono modificate le quote esenti, relativamente alle indennità di missione, portandole sino a trentamila lire.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Infatti il Ministero ha detto che tutto quello che si poteva fare è stato fatto, nel senso che la quota esente è stata portata da diciottomila a trentamila lire.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Ritiro la mia adesione all'emendamento presentato dal senatore Ruffino ed esprimo parere negativo, con considerazioni analoghe a quelle svolte dal senatore Maffioletti.

Non vi è motivo perchè le indennità di missione e di trasferimento per i dipendenti pubblici siano trattate dal punto di vista fiscale e previdenziale in maniera diversa da quelle dei dipendenti degli enti privati. Siccome le indennità in oggetto debbono essere considerate parzialmente assoggettabili all'imposizione fiscale, ritengo che si debba accettare l'emendamento del Governo il quale evidentemente segue una strada diversa rispetto al 40 e al 60 per cento previsti per i dipendenti di enti privati, ma con una *ratio* che in sostanza è analoga: una parte è esente e una parte è assoggettabile.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Mi pare che l'orientamento dei presentatori sia quello di ritirare gli emendamenti.

M A N C I N O . Ritiro l'emendamento aggiuntivo da me presentato e ritiro anche l'adesione all'altro emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Ruffino ed altri.

R U F F I N O . Chiedo un chiarimento sulla questione.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* La posizione del Ministero delle finanze è che l'esenzione totale non è assolutamente possibile e, comunque, si è già dato un beneficio ai dipendenti elevando la cifra per la quale è prevista l'esenzione chiesta.

R U F F I N O . Ritiro l'emendamento da me presentato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sempre dopo l'articolo 12, il Governo propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 12-*quater*

Sono abrogate le norme in contrasto o incompatibili con la presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il Governo ha proposto infine il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 12-*quinquies*

Al terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 10, lettera *f)*, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole « diciottomila » e « ventitremila » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « trentamila » e « quarantamila ».

Il terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 citato in questo articolo aggiuntivo dice: « Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 12.000 al giorno elevato a lire 15.000 per le trasferte all'estero ».

Detti limiti erano stati elevati a 18.000 e a 23.000 dalla legge n. 576 del 1975. Il Governo con il suo emendamento propone ora di portarli rispettivamente a 30.000 e a 40.000. Quindi, il terzo comma dell'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, verrebbe ora modificato in questi termini: « Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 30.000 al giorno elevato a lire 40.000 per le trasferte all'estero ».

M A F F I O L E T T I . Confesso che mi sorge un dubbio e cioè che questa cifra, che viene a formare la quota non assoggettabile ad imposta, operi nel senso che l'indennità corrisposta dallo Stato per una giornata di missione non comporti oneri fiscali. Voi sapete che per l'impiego privato non è così, perchè anche una sola indennità, essendoci un'aliquota percentuale del 40 per cento, viene considerata del 60 per cento. Quindi questo è già un elemento di sperequazione che consegno alla riflessione dei colleghi.

Si può invece verificare il caso che le 30.000 lire vengano raggiunte con due missioni ed allora abbiamo un trattamento che in sostanza concede l'esenzione a due giornate di missione, mentre dalla terza giornata in poi scattano gli oneri fiscali. Perchè in base alle cifre che noi abbiamo adottato per l'indennità di missione, con tre giornate si superano le 30.00 lire.

Questo non mi sembra molto razionale; sarebbe stato meglio prevedere un'aliquota per ogni singola indennità dicendo che per il 30 per cento scatta l'assoggettamento ad imposta.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Abbiamo aumentato i limiti, ma la proporzione è sempre la stessa.

M A F F I O L E T T I . Bisognerebbe controllare. Qual è ora la proporzione in base alle cifre adottate?

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Posso assicurare che è stato fatto un calcolo matematico, tanto è vero che abbiamo assunto posizione contraria all'emendamento proposto dal senatore Ruffino, che prevedeva l'esenzione totale.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Indubbiamente quanto è stato richiamato dal senatore Maffioletti è vero: c'è una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati. Per quelli privati la quota esente è una percentuale dell'indennità di trasferta, mentre per i dipendenti statali è una cifra prestabilita, che viene aumentata, in misura strettamente proporzionale agli aumenti delle indennità, seguendo un criterio diverso da quello della percentuale.

Ritengo che in questa sede non si debba mettere in discussione il criterio base della cifra fissa; dobbiamo pertanto approvare questi aumenti. Vorrei però sapere come è prevista la materia nel decreto del Presidente della Repubblica che riguarda non i dirigenti ma il rimanente personale. Di che tipo è l'esenzione fiscale?

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Non posso risponderle con certezza, ma credo che l'esenzione fiscale sia prevista nelle stesse misure. Nelle disposizioni indicate nell'articolo 12 notiamo un progressivo aumento in relazione a quello delle indennità.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Questa proporzione si nota; c'è

una variazione in relazione alla svalutazione. Esiste una logica di perequazione all'interno del provvedimento; ciò giustifica la presentazione dell'emendamento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12-*quinquies* proposto dal Governo.

È approvato.

Art. 13.

Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati o in corso di approvazione.

Il Governo propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di previsione approvati o in corso di approvazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'intero articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 14.

Non è approvato.

Do ora lettura del seguente articolo aggiuntivo da me presentato:

Art. 14-*bis*.

Gli articoli che precedono costituiscono norma di principio per il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni, che sono tenuti ad adottare i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È un'esigenza avvertita quella di evitare che soprattutto le regioni vadano « a ruota libera » nella determinazione di tali indennità e al riguardo, più di una volta, la Commissione ha fermato l'attenzione su questo problema. Forse il concetto è stato espresso in un modo un po' drastico, ma come idea ritengo che debba essere opportunamente valutata.

MAFFIOLETTI. La formulazione non è quella di una norma di principio. Bisognerebbe, caso mai, trasformarla in un indirizzo che ponga un massimo e funzioni come un trattamento non superabile.

MANCINO. Signor Presidente, io sarei dell'avviso di attenuare il carattere cogente della formulazione dell'articolo, precisando che esso costituisce una norma di indirizzo, alla quale i comuni, pur facendo salva la loro autonomia, sono tenuti ad uniformarsi.

SENESE ANTONINO. Ciò che dice il senatore Maffioletti può essere accettabile perchè si riferiva a termini massimi da non superare. Mi pare più consono allo spirito della legge che detta disposizioni generali.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le norme contenute nel presente provedimento costituiscono un indirizzo per regioni e comuni.

MAFFIOLETTI. Se ci riferiamo ad un « tetto », vuol dire che c'è un potere di-

screzionale. Esistono enti subordinati alla legge ed altri che hanno potestà legislativa.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Per il parastato la questione è superata perchè l'indennità è superiore a quella dello Stato.

D E L R I O , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Sono favorevole anche al testo che è stato proposto, anzitutto perchè è un impegno assunto dalle organizzazioni sindacali all'accordo e poi perchè le regioni, con cui stiamo proprio oggi discutendo, hanno accettato il principio di perequazione, di omogeneizzazione ed anche la parametrazione che abbiamo previsto nelle corrispondenti qualifiche funzionali di cui all'accordo. Non credo, pertanto, che ci possano essere da parte delle regioni e dei sindacati prese di posizione contrarie ad un articolo che in qualche modo fissa anche per loro dei binari entro cui l'amministrazione regionale deve muoversi. Ritengo, anzi, che ci ringrazieranno perchè le pressioni sono notevoli ed il fissare norme di questo genere rientra nello spirito della trattativa che è in atto tra le amministrazioni regionali ed i sindacati.

Se, poi, si vuole trovare una forma più addolcita...

M A F F I O L E T T I . Si potrebbe accettare un sub-emendamento, e cioè invece di dire che « ... regioni, province e comuni sono tenuti ad adottare i relativi provvedimenti .. », stabilire che: « nell'adottare i relativi provvedimenti, il trattamento economico... non potrà superare quello che è previsto dalla presente legge ».

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Non mi pare che si possa parlare di norma di principio per gli articoli che precedono perchè prevedono una normativa particolare. Sarebbe opportuno distinguere una volontà di determinare indirizzi ai quali gli enti locali si devono attenere ed inoltre stabilire che non si possono superare i limiti massimi del trattamento previsti nel provvedimento: si tratta di due concetti diversi. Credo che la maggioranza sia d'accordo di evidenziare il secondo, lasciando il primo all'autoregolamentazione che dovrebbe conformarsi in linea di massima a questi articoli. Ho pertanto l'impressione che sia necessaria una nuova formulazione dell'emendamento, stabilendo però che vogliamo codificare tutti e due gli aspetti ai quali accennavo oppure solo quello relativo agli importi.

R U F F I N O . Prendendo in considerazione le osservazioni dei colleghi, mi pare che si potrebbe stabilire che le norme per il trattamento economico di missione e di trasferimento, determinate dal presente provvedimento, varranno anche per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni, i quali saranno tenuti a stabilire le relative indennità entro certi limiti.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Si tratta soltanto di un adeguamento.

R U F F I N O . Nell'adottare i relativi provvedimenti gli enti locali dovranno contenere le indennità ed i trattamenti economici in misura non superiore a quella prevista dalla presente legge.

M A F F I O L E T T I . La mia proposta è la seguente: « Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà comunque superare i limiti applicabili nei singoli casi fissati dalla presente legge ».

M A N C I N O . Si tratta di una questione molto delicata, signor Presidente. Ho pensato a questa formulazione: « Le disposizioni precedenti costituiscono norme di indirizzo per il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni che, nel rispetto del principio di autorganizzazione e di autonomia, non possono superare i tetti previsti dalla presente legge ».

R U F F I N O . È più lineare la proposta del senatore Maffioletti.

M A F F I O L E T T I . È un precedente pericoloso.

C O L O M B O V I T T O R I N O (V.). Vorrei far presente al senatore Maffioletti, non per volontà di cavillare, che questo emendamento è estremamente chiaro per quel che riguarda il secondo dei due punti che avevo cercato di precisare ma non dice niente sul primo: cioè, sull'obbligo degli enti locali di uniformarsi, sia pure in linea di massima, alla presente normativa. Potremmo anche non interessarcene, ma correremmo il rischio, fissando solo limiti di carattere economico, di far raggiungere con una normativa diversa risultati abnormi. Ritengo pertanto che si debba dire qualcosa e mi sembra corretta la prima parte dell'emendamento proposto dal collega Mancino; sono d'accordo poi, per quanto riguarda la seconda parte, con la proposta del senatore Maffioletti.

M A F F I O L E T T I . La norma di indirizzo può essere derogata nell'ambito dell'autonomia.

C'è un pericolo, a mio avviso: diamo una definizione di norma di indirizzo ad una legislazione di dettaglio.

M O D I C A . Sono d'accordo per quanto riguarda il merito. Per ciò che attiene alla forma, mettiamo però sullo stesso piano regioni, province e comuni. Le regioni hanno potere legislativo in materia di ordinamento del personale. La legge dello Stato può indicare soltanto principi come limite alla legislazione regionale; non può imporre limitazioni rigide. Ciò, invece, si può fare per le province e per i comuni. Bisognerebbe pertanto ricordare che c'è un potere legislativo delle regioni da far salvo. Forse proprio da questo derivava quella ricerca di definizioni che si richiamassero alle norme di indirizzo.

Si potrebbe dire: « Il potere legislativo delle regioni dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge ». Il senatore Mancino sosteneva che le norme sono tutte di principio e questo è eccessivo.

M A N C I N O . Ho parlato di norme di indirizzo e non di principio.

M O D I C A . Quello che sto affermando non è in contrasto con la possibilità di indicare un tetto massimo ma dovrebbe essere un'aggiunta all'emendamento proposto dal collega Maffioletti.

R U F F I N O . Siamo d'accordo allora sul fatto che il tetto massimo deve essere stabilito per tutti, senza distinguere tra regioni, province e comuni.

M A F F I O L E T T I . Si potrebbe affermare: « Per le regioni le norme della presente legge varranno come norma di principio ».

M O D I C A . Bisognerebbe far riferimento ai principi del provvedimento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Sarebbe forse opportuno adottare la seguente formulazione: « I principi contenuti nella presente legge debbono valere per regioni, province e comuni ».

M A N C I N O . Il collega Modica ha indicato una sottile distinzione che mi pare esista nell'ordinamento. Nei confronti della regione c'è un problema delicatissimo di autorganizzazione perchè potrebbe essere approvato un provvedimento che preveda la corresponsione della missione in maniera diversa, facendo però salvi i principi del disegno di legge al nostro esame. Lo stesso discorso non riguarda le province ed i comuni.

R U F F I N O . Dovremmo evitare tutto ciò per esigenze di chiarezza e per contribuire ad evitare la giungla.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Le province ed i comuni devono riferirsi ad una legge dello Stato.

M O D I C A . La mia proposta è di premettere all'emendamento presentato dal collega Maffioletti le seguenti parole: « Il potere legislativo delle regioni nella materia regolata dalla presente legge si svolge nei limiti dei principi in questa legge sanciti ».

R U F F I N O . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo da me precedentemente proposto. Il testo dell'articolo aggiuntivo, proposto dai senatori Modica e Maffioletti, suonerebbe così:

Art. 14-*ter*.

Il potere legislativo delle regioni a statuto ordinario nella materia regolata dalla presente legge è esercitato nei limiti dei principi stabiliti nella legge stessa.

Il trattamento economico di missione e di trasferimento per i dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati dalla presente legge.

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge potrebbe essere così modificato:

« Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali e norme di principio per i dipendenti regionali e locali ». C'è, infatti, una disciplina che non trova riferimento nel titolo del provvedimento in discussione.

M A F F I O L E T T I . Sono contrario ad una modifica del titolo perchè è equilibrato rispetto a statuizioni che hanno tenuto conto delle esigenze del personale dello Stato. È sorta anche la necessità di stabilire una normativa inderogabile relativa al tetto massimo, ma si tratta di una conseguenza; bisogna poi tener conto del fatto che gli enti locali dovranno adottare i provvedimenti nella loro autonomia. Per poter parlare di un provvedimento di principio, avremmo dovuto discutere il disegno di legge con un'altra ottica prendendo contatto con gli enti locali e sentendo le esigenze dell'amministrazione statale. Non abbiamo infatti consultato le regioni, le province e i comuni ma abbiamo ritenuto opportuno fare questa estensione. Mi sembra che la modifica del titolo, signor Presidente, costituisca una forzatura eccessiva rispetto al testo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Ritiro la proposta di modifica del titolo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che, in conseguenza degli emendamenti approvati, la numerazione degli articoli dovrà essere modificata.

È approvato.

A seguito della votazione testè effettuata, è inteso che rimane assorbito il disegno di legge n. 359.

La seduta termina alle ore 12,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI